



Associazione per il Governo Regionale Locale e Urbano della Mobilità Sostenibile

## STATUTO

### **ART. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE**

1. E' costituita "FEDERMOBILITA' Associazione per il governo regionale, locale e urbano della mobilità sostenibile", in sigla "federMobilità";

### **ART. 2 - PRINCIPIO DI DEMOCRATICITA' E VALORI DI RIFERIMENTO**

1. L' Associazione è retta da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di *Democraticità*. A tal fine lo Statuto prevede procedure di nomina che garantiscono negli Organi direttivi forme di rappresentanza equa ed equilibrata;
2. La composizione e il funzionamento degli Organi dell'Associazione sono regolati dalle norme del presente Statuto.
3. Le attività e le iniziative dell'Associazione sono guidate sulla base dei fondamentali principi di Attenzione al Cittadino, Innovazione, Consapevolezza, Apertura, Partecipazione, Attenzione all'Ambiente, Efficienza, Qualità e Responsabilità.
4. L'Associazione si propone quale formazione sociale che con metodo innovativo intende promuovere ed organizzare la partecipazione, il confronto, l'analisi, il dibattito, la formulazione di progetti e proposte per la soluzione nelle competenti sedi delle problematiche del settore della mobilità e dei trasporti nonché per la promozione del progresso degli stessi settori di attività.
5. Nel perseguimento degli obiettivi che l'Associazione si propone il principio di *Attenzione al Cittadino* impone la ricerca delle risposte più adeguate ai bisogni e alle necessità della collettività.

### **ART. 3 - SEDE**

1. L'associazione ha sede in Roma.

### **ART. 4 - SCOPO**

1. "FEDERMOBILITA' Associazione per il governo regionale, locale e urbano della mobilità sostenibile" non ha scopo di lucro e si propone di riunire le autorità responsabili della mobilità a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale al fine di creare un luogo di riflessione comune e di dibattito sui temi cruciali della mobilità, anche in relazione ai processi di privatizzazione e liberalizzazione del settore del TPL, e, in generale, dei servizi pubblici essenziali. trasporti nella loro prospettiva locale, nazionale ed europea.

2. L'Associazione promuove, organizza e diffonde lo studio, la ricerca e l'approfondimento delle tematiche afferenti il settore della mobilità e dei trasporti. Essa si propone quale strumento attivo di informazione e di supporto, anche attraverso specifici studi e ricerche, nelle attività istituzionali degli enti associati, nella soluzione delle problematiche legate alla mobilità nonché di formazione per gli enti associati al fine di promuovere lo sviluppo di competenze specializzate nel settore.
3. Al fine di creare un momento di partecipazione e confronto tra gli associati, attraverso gli Organi individuati nel presente Statuto, l'Associazione organizza convegni, dibattiti ed incontri, per la discussione delle problematiche relative al settore dei trasporti, per la divulgazione delle best practices al riguardo nonché per l'analisi e la valutazione delle proposte e delle iniziative di risoluzione di tali questioni.
4. L'associazione si propone inoltre l'organizzazione di corsi e di seminari di preparazione e di aggiornamento del personale degli enti associati, nonché l'organizzazione di eventi aperti al pubblico e la predisposizione di un sito Internet per favorire la comunicazione con il pubblico. Scopo dei corsi e dei seminari è la creazione di un momento di studio e di approfondimento delle tematiche tecniche, economiche e giuridiche legate alla mobilità e ai trasporti. I corsi saranno realizzati sulla base di un approccio di ampio respiro che consenta una visione sinottica di tutte le problematiche e contestualmente di tutte le possibili soluzioni alternative alle stesse. A tal fine, particolare attenzione sarà dedicata all'analisi dei principali Istituti disciplinanti il settore dei trasporti e allo studio dei principali mutamenti normativi nazionali e comunitari.
5. Per consentire la più adeguata, approfondita e corretta informazione sui temi in questione, oltre che gli specifici interventi richiesti dagli enti associati, saranno realizzate pubblicazioni di livello scientifico, nonché la divulgazione per via telematica di informazioni e documenti inerenti le tematiche della mobilità regionale e locale.
6. L'Associazione intende rapportarsi a tutti i soggetti istituzionali aventi competenza sulla mobilità e il trasporto pubblico, quali il MIT, le commissioni parlamentari competenti, l'A.N.C.I., l'U.P.I., la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, la Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, le Autorità nazionali ART e AGCM nonché gli Organi comunitari, al fine di creare momenti di dialogo e confronto e fornire il proprio contributo e il proprio supporto all'azione dei soggetti che, a diversi livelli di governo e competenza, operano nel settore della mobilità.
7. L'Associazione può intrattenere rapporti con associazioni internazionali analoghe con particolare riguardo all'ambito europeo.

## **ART. 5 - PATRIMONIO SOCIALE**

1. Il patrimonio è costituito:
  - a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
  - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  - c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
2. I proventi con cui provvedere all'attività e alla vita dell'Associazione sono costituiti:
  - a) dalle quote associative ordinarie e degli associati ai singoli eventi;

- b) dalle erogazioni e dai contributi di cittadini, enti ed associazioni;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

#### **ART. 6 - ESERCIZIO SOCIALE**

1. L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ciascun esercizio il Comitato Esecutivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Dalla data dell'avviso di convocazione, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

#### **ART. 7 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI**

1. Possono assumere la veste di associati ordinari gli enti territoriali ai diversi livelli di governo con competenze nel settore della mobilità e dei trasporti, gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e gli organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi di trasporto pubblico .
2. Possono assumere la veste di associati aggregati altri soggetti con competenze nel settore della mobilità compresi quelli che svolgono attività di ricerca e studio;
3. Gli associati aggregati sono tenuti al pagamento di una quota associativa del 50% della minima stabilita per i soci ordinari.
4. Gli associati aggregati hanno diritto a ricevere le informazioni e le documentazioni che l'Associazione fornisce ai soci ordinari ed a partecipare a convegni, seminari od ad altre iniziative informative e divulgative promosse dall'Associazione;
5. I rappresentanti degli associati aggregati partecipano, senza diritto di voto, all'assemblea e non possono ricoprire cariche associative.
6. Possono assumere la veste di associati sostenitori i soggetti che sostengono l'associazione con un contributo minimo di euro 100 e hanno diritto di partecipare a singoli convegni/seminari o di consultare i documenti pubblicati sul sito dell'Associazione.

#### **ART. 8 - ASSOCIATI**

1. L'ammissione di nuovi associati è stabilita dal Comitato Esecutivo ed ha effetto dalla data della deliberazione. Il Comitato Esecutivo delibera nel rispetto delle modalità di cui all'art. 20 del presente Statuto.
2. Gli associati ordinari o aggregati sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale. La quota di adesione sarà stabilita annualmente dal Comitato Esecutivo sulla base di una soglia minima pari a € 3.000 ed una soglia massima pari a € 10.000.
3. Gli associati devono versare le quote di adesione annuali entro il 30 del mese di aprile di ogni anno e, in caso di mancato versamento, sono tenuti a comunicare, entro la medesima data, il termine entro cui si provvederà a detto versamento. Gli associati non in regola con i pagamenti non possono partecipare all'Assemblea né alla formazione degli altri organi statutari. Il Comitato Esecutivo potrà stabilire adeguate misure per i ritardati pagamenti, sino alla applicazione del successivo

art. 9. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione.

4. L'assemblea può altresì deliberare condizioni contributive agevolate per la prima annualità di adesione a favore di soggetti di nuova iscrizione.
5. Gli associati sono tenuti ad osservare le norme stabilite nel presente Statuto e nella Carta dei Valori, nonché le deliberazioni e decisioni degli Organi associativi adottate nel rispetto delle norme statutarie; sono tenuti altresì ad adempiere gli obblighi di carattere economico indicati dallo Statuto.
6. Gli associati ordinari e aggregati hanno diritto:
  - a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie;
  - b) di partecipare alle attività ed iniziative promosse dall'Associazione, secondo le modalità di volta in volta stabilite dagli organi dell'Associazione stessa;
  - c) di proporre agli Organi dell'Associazione ogni attività culturale, scientifica, di approfondimento e formativa per il perseguimento degli scopi della Associazione;
  - d) di fruire dei servizi offerti dall'Associazione;
  - e) di ricevere informazioni dal Comitato Esecutivo sullo svolgimento delle attività dell'Associazione.

#### **ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO**

1. La qualità di associato si perde per dimissioni o per morosità. La morosità viene dichiarata dal Comitato Esecutivo.

#### **ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente della Associazione
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) l'esperto con funzioni di revisione dei conti.

#### **ART. 11 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA**

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati e rappresenta l'universalità degli associati stessi. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto. Il voto può essere espresso anche per posta, via fax e per posta elettronica.
2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea straordinaria deve tenersi per le deliberazioni concernenti le modifiche allo Statuto nonché per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione. In tutti gli altri casi le deliberazioni competono alla Assemblea ordinaria. Le modalità di deliberazione avvengono secondo le disposizioni di cui all'art 13.

#### **ART. 12 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

1. L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei componenti del Comitato Esecutivo e dell'esperto con funzioni di revisione dei conti.

2. L'assemblea deve inoltre essere convocata dal Presidente ogniqualvolta il Comitato Esecutivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.
3. Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare da inviarsi ad ogni associato a mezzo email almeno dieci giorni prima della data fissata per la assemblea. L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

#### **ART. 13 - DELIBERE DELL'ASSEMBLEA**

1. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli aventi diritto al voto ed il voto della maggioranza dei presenti fatto salvo il comma 3 del successivo art. 16.
2. L'Assemblea degli associati:
  - 1) approva il bilancio consuntivo e preventivo,
  - 2) delibera sugli indirizzi e le direttive della Associazione,
  - 3) nomina il Presidente dell'Associazione,
  - 4) nomina gli altri componenti il Comitato Esecutivo nel numero massimo di quattro, indicando tra questi il componente con funzioni di Vice presidente,
  - 5) nomina l'esperto con funzioni di revisione dei conti,
  - 6) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, e su quanto ad essa demandato per legge e per Statuto.

#### **ART. 14 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

1. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale di adesione all'Associazione

#### **ART. 15 - RAPPRESENTANZA**

1. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Comitato Esecutivo, salvo per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito alla responsabilità dei componenti il Comitato Esecutivo.

#### **ART. 16 - MODIFICHE ALLO STATUTO**

1. Le proposte di modifica del presente Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Presidente dell'Associazione da almeno un quarto degli associati aventi diritto al voto. Il Presidente dell'Associazione, verificata la ritualità della richiesta, convoca nel termine massimo di 90 (novanta) giorni l'Assemblea straordinaria.
2. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria che comportano modifica dello Statuto è necessaria, in prima convocazione la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Laddove all'Assemblea straordinaria convocata per l'adozione di deliberazioni che comportano modifica dello Statuto non sia presente, in prima convocazione, il numero di associati previsto al comma precedente, si procederà ad una seconda convocazione della stessa in cui le deliberazioni che comportano modifica dello Statuto sono adottabili con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

#### **ART. 17 - VERBALE DELLE ASSEMBLEE**

1. Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate da processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e riportato su libro verbale vidimato.

#### **ART. 18 - COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COMITATO ESECUTIVO**

1. L'Associazione è amministrata da un Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione. Il Presidente e il Comitato Esecutivo durano in carica due anni.
2. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e, al massimo, da altri quattro componenti.
3. Il Comitato Esecutivo provvede alla eventuale nomina di un Direttore dell'Associazione con funzioni esecutive delle decisioni del Comitato stesso.
4. Il Comitato Esecutivo adotta le proprie deliberazioni a maggioranza. In caso di parità, prevale la proposta a favore della quale si sia espresso il Presidente.
5. La cessazione dei componenti il Comitato Esecutivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Comitato Esecutivo è stato ricostituito.
6. Il Presidente e i componenti il Comitato Esecutivo svolgono la propria attività a favore di federMobilità a titolo onorifico, fatti salvi eventuali rimborsi per le spese vive sostenute.

#### **ART. 19 - REVOCA E SOSTITUZIONE.**

1. I componenti del Comitato Esecutivo sono revocabili dall'Assemblea
2. In caso di dimissioni o decesso di un componente o di un vice presidente o di perdita, per qualunque motivo, dello status di associato, il Presidente convoca l'Assemblea per la sostituzione. I componenti, così nominati, scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### **ART. 20 - CONVOCAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**

1. Il Comitato Esecutivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo.
2. Il Comitato Esecutivo è convocato con email da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

#### **ART. 21 - VERBALE DELLE RIUNIONI**

1. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

2. Il Segretario è indicato volta per volta nell'ambito dei componenti il Comitato Esecutivo stesso. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Comitato Esecutivo atte a garantire la massima diffusione.

#### **ART. 22 - ESERCIZIO DEI POTERI**

1. Il Comitato Esecutivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi, fra gli altri, quelli di:
  - a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
  - b) convocare a firma del presidente l'assemblea ordinaria e straordinaria;
  - c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
  - d) nominare il Direttore dell'Associazione se ritenuto necessario
  - e) determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
  - f) conferire incarichi a soggetti esterni per l'effettuazione di studi e ricerche, nonché di altre attività che siano ritenute utili per il perseguimento degli scopi sociali.

#### **ART. 23 - DIRETTORE DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Il Direttore dell'Associazione è nominato dal Comitato Esecutivo se questi lo ritiene necessario. In caso contrario i compiti come sottoindicati sono svolti dal Presidente il quale per lo svolgimento degli stessi o di specifiche attività può avvalersi della collaborazione di uno o più componenti del Comitato tecnico. L'attribuzione di questi incarichi è deliberata dal Comitato Esecutivo.
2. Il Direttore dell'Associazione ha i seguenti compiti:
  - a) attuare le decisioni del Comitato Esecutivo;
  - b) svolgere ogni attività che risulti utile al supporto delle funzioni del Comitato Esecutivo;
  - c) coordinare le attività del Comitato Esecutivo con le attività degli altri organi dell'Associazione.

#### **ART. 24 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE E VICE PRESIDENTE**

1. Il Presidente dell'Associazione, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.

#### **ART. 25 - CONTROLLO CONTABILE**

1. La gestione contabile dell'Associazione è controllata da un esperto in possesso di adeguate competenze ed esperienze amministrative nominato dalla Assemblea degli associati con incarico biennale. All'atto della nomina si può prevedere un compenso per tale attività.
2. Il revisore dovrà accertare la regolare tenuta contabile sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

#### **ART. 26 - CONSIGLIO SCIENTIFICO**

1. I componenti del Consiglio Scientifico sono nominati dal Comitato Esecutivo anche tra coloro che non rivestono la qualifica di associato, pur che si tratti di soggetti che svolgono attività di ricerca e di docenza presso le Istituzioni Universitarie con riguardo alle aree afferenti alle materie tecniche, economiche e giuridiche, ovvero che svolgono la propria attività presso enti o studi privati impegnati nella risoluzione delle medesime tematiche, nonché esperti del settore di comprovata esperienza e professionalità.  
I componenti del Consiglio Scientifico possono essere invitati dal Comitato Esecutivo alle proprie riunioni.
2. I componenti del Consiglio Scientifico vengono sostituiti dal Comitato Esecutivo in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di durata in carica.
3. Il Comitato Esecutivo può richiedere al Consiglio Scientifico:
  - a) di formulare proposte sulle attività della Associazione e segnalare le persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;
  - b) di esprimere il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
  - c) di esprimere il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Associazione
  - d) di provvedere alla pubblicazione di ricerche scientifiche sui temi legati alla mobilità.
4. La partecipazione al Consiglio Scientifico è di tipo volontaristico e non comporta l'attribuzione di un compenso. E' previsto il rimborso delle spese vive per i componenti che non siano espressione di enti soci.

#### **ART. 27 - COMITATO TECNICO**

1. Il Comitato Tecnico è nominato dal Comitato Esecutivo e svolge attività propositiva, consultiva ed istruttoria su specifiche tematiche afferenti la mobilità indicate dal Comitato Esecutivo.
2. il Comitato Tecnico è composto da esperti del settore espressione degli enti associati e/o direttamente indicati dal Comitato Esecutivo.
3. Il Comitato Tecnico elegge nel suo seno un rappresentante con funzioni di coordinatore. Questi mantiene i rapporti con il Presidente e redige le relazioni consultive richieste al Comitato Tecnico stesso.
4. La partecipazione al Comitato Tecnico è di tipo volontaristico e non comporta l'attribuzione di un compenso, salvo che si verificano i casi di cui all'art. 23 c. 1. E' previsto il rimborso delle spese vive per i componenti che non siano espressione di enti soci.

#### **ART. 28 - SCIoglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria, con la presenza della maggioranza degli associati, ed il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati esprimenti il voto personale, con esclusione delle deleghe.

2. La richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria per la delibera di scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea degli associati nominerà un liquidatore che provvederà alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelta dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea.

#### **ART. 29 - RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

#### **ART. 30 - FORO COMPETENTE**

1. Ogni e qualsiasi controversia dovesse sorgere fra associati o fra associati e la associazione, ed in particolare quelle inerenti alla esistenza, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto sociale o di singole sue clausole, ovvero a delibere da adottare dagli organi associativi, o comunque connesse con il contratto o con singole sue clausole, o con le delibere e gli atti di gestione assunti dagli organi associativi, sue clausole, nonché ogni e qualsiasi controversia, anche nuova, che dovesse comunque insorgere tra gli associati o fra gli associati e la associazione a titolo sia contrattuale che extracontrattuale, sarà sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, e sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.